



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

AVVISO

Competenze per l'innovazione

Piani aziendali, settoriali e territoriali

1. SEZIONE GENERALE

1.1. ATTIVITÀ FINANZIABILI – TERMINE PRESENTAZIONE PIANI FORMATIVI

- 1.1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua in materia di innovazione di processo, prodotto e servizio nell'ambito delle transizioni digitale e verde mediante Piani aziendali, settoriali e territoriali, indirizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese impegnate nei processi di trasformazione.
- 1.1.2. Con il presente Avviso il Fondo, in conformità alle proprie finalità istituzionali, intende finanziare Piani formativi ai sensi dell'art. 118 della L. 388/2000 e ss.mm.ii. assolvendo agli oneri di trasparenza amministrativa delineati dall'ANPAL e dalla normativa che disciplina il funzionamento dei Fondi Interprofessionali¹.
- 1.1.3. Con l'Avviso *Competenze per l'innovazione* il Fondo intende finanziare le iniziative formative delle aziende aderenti contestualizzate nelle transizioni digitale e/o verde che rientrino in una o più delle seguenti aree tematiche:
- **Asse 1:** attività formative finalizzate allo sviluppo di una “cultura digitale”, in grado di abilitare le persone a comprendere, gestire e innovare i processi digitali;
 - **Asse 2:** attività formative finalizzate allo sviluppo di competenze tecnico – specialistiche nell'ICT e nella gestione dei processi di digitalizzazione;
 - **Asse 3:** attività formative finalizzate allo sviluppo di competenze trasversali (c.d. *soft skills*) che consentano di affrontare positivamente i processi aziendali di transizione digitale e/o verde;

¹ Vd. Circolare n. 10 del 2016 con la quale il Ministero del Lavoro ha individuato nell'affidamento delle risorse finalizzate alla realizzazione dei Piani il regime di cui all'art. 12 della legge n. 241/90. Vd. Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, di cui alla Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 dell'ANPAL.

- **Asse 4:** attività formative finalizzate allo sviluppo di competenze relative agli ambiti della sostenibilità e dell'impatto aziendale, dell'economia circolare, della transizione ecologica e dell'efficientamento energetico.

- 1.1.4. Il Fondo finanzia unicamente Piani formativi organici in coerenza con uno o più assi, sopradescritti, che abbiano quale finalità l'incremento delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori nella fase di transizione in atto e capaci di integrare l'occupabilità delle persone e la competitività aziendale.
- 1.1.5. L'Avviso avrà una durata di **60** (sessanta) mesi, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- 1.1.6. In base alle linee guida dettate dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, *«la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile»*.

1.2. DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 1.2.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- 1.2.2. La formazione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli Aiuti *de minimis*.

1.3. RISORSE FINANZIARIE

- 1.3.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 25.000.000,00** (venticinque milioni).
- 1.3.2. Potranno essere presentate solamente domande di finanziamento che non superino il valore delle risorse disponibili per l'Avviso.
- 1.3.3. I Piani formativi presentati a valere sul presente Avviso non concorrono al raggiungimento del limite di finanziamento massimo annuale per impresa (cfr. punto 1 del *Vademecum operativo del conto collettivo* e l'*Introduzione del Vademecum operativo del conto individuale*). Le aziende che hanno optato per il conto individuale, per presentare una domanda di finanziamento, non devono necessariamente aver impegnato tutte le proprie risorse, così come indicato al punto 5 del *Vademecum operativo del Conto Individuale*.
- 1.3.4. In caso di esaurimento della somma disponibile, di cui al punto 1.3.1, prima della naturale scadenza, la chiusura anticipata dell'Avviso viene comunicata con la pubblicazione sul sito di

FBA.

1.3.5. Il finanziamento massimo richiedibile annualmente da ogni singola impresa è correlato al numero dei dipendenti iscritti al Fondo al **31 dicembre** (DM10 competenza di novembre) **dell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda di finanziamento**, esclusi i dirigenti². Nella tabella 1 sono riportate le classi di finanziamento disponibili annualmente per ogni singola impresa.

Tabella 1 - Classi dimensionali e finanziamento complessivo annuale

Classi dimensionali	Plafond per impresa
Fino a 10 dipendenti	10.000,00 €
Da 11 a 50 dipendenti	30.000,00 €
Da 51 a 100 dipendenti	50.000,00 €
Da 101 a 250 dipendenti	100.000,00 €
Da 251 a 500 dipendenti	150.000,00 €
Da 501 a 2.000 dipendenti	300.000,00 €
Da 2.001 a 5.000 dipendenti	500.000,00 €
Da 5.001 a 10.000 dipendenti	1.000.000,00 €
Da 10.001 a 30.000 dipendenti	2.000.000,00 €
Oltre i 30.000 dipendenti	3.000.000,00 €

1.3.6. Il finanziamento complessivo annuale per impresa, di cui al punto 1.3.5, tiene conto:

- dei Piani da essa presentati direttamente nell'anno solare in corso;
- dei Piani presentati nell'anno solare in corso da altre imprese nei quali essa risulti beneficiaria della formazione e/o del finanziamento.

1.3.7. Il finanziamento richiesto al Fondo per ciascun Piano non può superare il valore di

² Ogni impresa, prima di accedere al formulario, dovrà completare le procedure richieste nella sezione *Anagrafica del Sistema Informativo Gestione Avvisi* (S.I.G.A. 2.0).

€ 3.000.000,00 (tre milioni).

- 1.3.8. Non c'è limite al numero di Piani presentabili, se non quello relativo al valore del finanziamento complessivo annuale per singola impresa (tabella 1).
- 1.3.9. In presenza di più imprese beneficiarie all'interno del medesimo Piano formativo, in fase di presentazione dovranno essere indicati l'importo del finanziamento FBA richiesto da ciascuna impresa, entro i limiti del proprio massimo di finanziamento annuale, e il relativo contributo privato. In fase di rendicontazione non potrà essere riconosciuto alle singole imprese beneficiarie un finanziamento superiore a quello da ciascuna richiesto alla presentazione.

1.4. NATURA DELLE RISORSE – AIUTI DI STATO

- 1.4.1. I finanziamenti delle attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento (UE) N. Regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, oppure il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., relativo agli Aiuti destinati alla Formazione, o le loro successive revisioni.
- 1.4.2. Le Imprese che optano per il Regolamento (UE) N. 651/2014 devono indicare quale sia l'effetto di incentivazione che il finanziamento consente loro di conseguire (cfr. punto 1.5).
- 1.4.3. Le imprese in difficoltà (come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 art. 2, punto 18) possono presentare Domande di finanziamento esclusivamente utilizzando il Regime *de minimis* (Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione). Con riferimento alla definizione di impresa in difficoltà, per le imprese del settore creditizio gli indicatori di cui all'art. 2, punto 18) lettera e) del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono sostituiti dall'art. 32, par. 4 della Direttiva 2014/59/UE e dalla pertinente normativa nazionale che ne ha recepito i contenuti.
- 1.4.4. Nel caso di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali nei quali siano presenti più Imprese Beneficiarie, il Regime d'aiuti deve essere lo stesso per tutte le Imprese Beneficiarie.
- 1.4.5. Per approfondimenti si rimanda al testo integrale dei Regolamenti (UE) sopra citati ed alle disposizioni in materia di aiuti di stato.
- 1.4.6. Ad ogni domanda di finanziamento approvata è assegnato un CUP (codice unico di progetto). FBA riporterà il CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili. Tutti i finanziamenti concessi vengono inoltre registrati sul RNA (Registro Nazionale degli Aiuti) e per ogni impresa beneficiaria del finanziamento viene acquisito uno specifico "Codice concessione RNA-COR".
- 1.4.7. I finanziamenti richiesti ai sensi del Regolamento *de minimis*, potranno essere concessi solo se le imprese beneficiarie del finanziamento superano i controlli del sistema RNA sul massimale *de minimis*.

1.5. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

1.5.1. All'atto della presentazione di ciascuna Domanda di finanziamento in Regime d'aiuti alla formazione (Regolamento (UE) n. 651/2014) occorre indicare quale delle seguenti tipologie di effetto di incentivazione si otterrà grazie all'eventuale concessione del finanziamento:

- aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività;
- aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
- riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.

1.5.2. Si deve allegare alla Domanda di finanziamento una relazione dettagliata, redatta su carta intestata del Soggetto Presentatore e debitamente sottoscritta, che descriva quantitativamente gli effetti di incentivazione del finanziamento, ad esempio dettagliando in maniera analitica quali corsi ed edizioni verrebbero erogati anche in sua assenza e quali solo se venisse concesso, oppure indicando l'importo che verrebbe speso per le attività formative senza di esso e quello che verrebbe speso in caso di concessione.

1.6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

1.6.1. I Piani formativi possono essere presentati a partire dal **3 marzo 2025**, esclusivamente online, accedendo alla sezione *Presentazione* nella propria area riservata della piattaforma S.I.G.A. 2.0 <https://gestioneavvisi.fondofba.it/siga/>.

1.7. SOGGETTI PRESENTATORI E IMPRESE BENEFICIARIE

1.7.1. I requisiti indispensabili per essere coinvolti come soggetto presentatore e/o beneficiario in una domanda di finanziamento (Piano formativo) presentata a valere sul presente Avviso sono:

- a) avere aderito al Fondo almeno **12 mesi** prima della data di presentazione della domanda di finanziamento;

1.7.2. I Soggetti Presentatori e le Imprese Beneficiarie devono risultare aderenti a FBA per tutta la durata del Piano, fino alla sua rendicontazione.

1.7.3. Possono presentare **Piani aziendali** i seguenti soggetti:

- a) singola impresa per i propri dipendenti;
- b) impresa facente parte di un Gruppo. In questo caso, può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle altre imprese del Gruppo.

1.7.4. I Soggetti Presentatori elencati alla lettera b) del punto 1.7.3 possono presentare anche se i

propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

1.7.5. Possono presentare i **Piani settoriali e territoriali** i seguenti soggetti:

- a) consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri dipendenti e per quelli delle imprese consorziate, purché aderenti al Fondo;
- b) ATI/ATS costituite tra Imprese beneficiarie e non, purché aderenti al Fondo. La costituzione dell'ATI/ATS deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione della Domanda di finanziamento.

1.7.6. I Soggetti Presentatori elencati al punto 1.7.5 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

1.8. ACCORDO SINDACALE

1.8.1. Ciascuna Domanda di finanziamento deve essere accompagnata da un Accordo sindacale sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie o assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.8.2. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie o assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.8.3. **Per i Gruppi**, gli Accordi possono essere sottoscritti con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, a condizione che siano costituiti a livello di Gruppo appositi organismi paritetici sulla formazione e che questi abbiano condiviso il progetto formativo, ovvero sulla base di accordi sottoscritti nell'ambito dei medesimi organismi paritetici sulla formazione (cfr. Accordo tra le Parti Sociali del 15 marzo 2016). Un Accordo sottoscritto con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo deve dichiarare l'esistenza dell'organismo paritetico sulla formazione.

1.8.4. Per i **Piani settoriali e territoriali**, l'Accordo deve essere sottoscritto tra le imprese e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative competenti a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.8.5. Qualsiasi tipologia di Accordo deve riportare:

- a) denominazione del Soggetto Presentatore;
- b) titolo del Piano formativo;
- c) indicazione delle attività formative relative a tematiche portatrici di premialità (Over 55), con indicazione del numero dei soggetti coinvolti dalla formazione e percentuale rispetto alla platea totale degli over 55 presenti in azienda, con indicazione delle ore di formazione pro-capite;

- d) elementi del Piano che sostengono l'obiettivo di promuovere l'occupabilità dei lavoratori.

Inoltre, nell'accordo sindacale possono essere contenuti i seguenti elementi, fermo restando che la loro assenza non costituisce causa di inammissibilità del Piano formativo:

- e) numero dei partecipanti coinvolti previsti e le ore di formazione pro-capite, suddivisi per singolo "asse" di intervento

1.8.6. L'Accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione dell'Avviso e prima della presentazione delle domande di finanziamento. Inoltre, deve riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:

- a) nominativo completo del firmatario;
- b) struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
- c) livello di rappresentanza datoriale o sindacale.

1.8.7. Avranno altresì valore eventuali ulteriori Accordi sottoscritti dalle Parti Sociali a livello nazionale.

1.9. PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1.9.1. Il Fondo comunica l'esito delle attività di ammissibilità e valutazione al Soggetto Presentatore.

1.9.2. Il Fondo rende disponibile, qualora la domanda di finanziamento sia approvata, la Convenzione che deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale del Soggetto Presentatore o da un suo delegato. Il Soggetto Presentatore deve caricare sulla piattaforma informatica S.I.G.A. 2.0 la Convenzione sottoscritta con firma digitale in formato CAdES (estensione *.p7m) entro 30 giorni dal momento in cui viene resa disponibile (cfr. punto 2, lettera b) del *Vademecum operativo Avviso Competenze per l'innovazione*).

1.9.3. Le imprese non iscritte agli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS o della CONSOB che richiedano finanziamenti superiori ad € 150.000,00, saranno sottoposte alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, decorso il termine di 30 giorni dall'interrogazione della Banca Dati Antimafia senza che pervenga l'informazione antimafia, si potrà procedere alla convenzione di concessione del finanziamento sottoponendola alla condizione che la convenzione verrà risolta ove successivamente pervenga esito interdittivo delle verifiche antimafia. L'erogazione del finanziamento rimane sospesa fino alla ricezione della informazione antimafia, salvo presentazione di idonea garanzia fidejussoria.

1.10. OBBLIGHI PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PIANI

1.10.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani formativi sono precisati nella Convenzione e nel *Vademecum operativo dell'Avviso Competenze per l'innovazione*, che costituiscono parte integrante del presente Avviso.

2. PIANI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI

2.1. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

2.1.1. I parametri di finanziamento erogati dal Fondo per un'ora di formazione per lavoratore sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 2 - Parametri di finanziamento

Parametri di finanziamento	
Formazione in aula fisica	€ 38,00/h
Formazione sincrona (in presenza e/o da remoto e/o ibrida) ³	€ 30,00/h
Formazione asincrona	€ 15,00/h
Formazione "one to one" <i>training on the job</i> – affiancamento	€ 20,00/h
<i>Project work</i> – partecipazione a seminari e convegni	€ 10,00/h

È prevista la possibilità di organizzare aule di formazione composte da **piccoli gruppi** fino a 4 partecipanti⁴, per un massimo di 10 edizioni per modulo. I parametri di finanziamento erogati dal Fondo, per un'ora di formazione per lavoratore, sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 3 - Parametri di finanziamento per piccoli gruppi

Parametri di finanziamento per piccoli gruppi	
Formazione sincrona (in presenza e/o da remoto e/o ibrida)	€ 50,00/h

2.1.2. Le attività formative che si svolgono in modalità asincrona devono prevedere un sistema per la verifica dell'apprendimento.

2.1.3. Le aule virtuali e i webinar sincroni, con la presenza di docenti e/o tutor, saranno finanziati come le aule standard se rispettano i principi propri della collegialità, permettono ai discenti di intervenire in tempo reale e consentono la condivisione di documentazione e materiali.

2.1.4. In caso di formazione erogata mediante le modalità FAD asincrona, aula virtuale o webinar

³ Per la formazione sincrona, in fase di monitoraggio, sarà possibile scegliere per ogni giornata se questa verrà erogata in presenza o da remoto, e saranno ammesse anche situazioni ibride. Per maggiori dettagli si rimanda al *Vademecum operativo dell'Avviso Competenze per l'innovazione*.

⁴ Quattro è il numero massimo delle persone presenti in aula inclusi eventuali uditori.

sincroni, il software utilizzato deve garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici report che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e di eventuali docenti o tutor.

2.1.5. L'importo massimo richiedibile con una singola Domanda di finanziamento è € 3.000.000,00.

2.2. INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

2.2.1. Le imprese possono iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla presentazione della Domanda di finanziamento.

2.2.2. Non sono ammesse attività pregresse rispetto alla data di presentazione della Domanda di finanziamento.

2.2.3. Le attività formative devono terminare entro **12 mesi** dalla presentazione della domanda, pena la revoca o la revisione del finanziamento.

2.3. AMMISSIBILITÀ

2.3.1. Il Fondo provvede a effettuare l'esame formale delle Domande di finanziamento pervenute secondo la procedura informatica prevista, verificando la completezza della documentazione prodotta.

2.3.2. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le domande di finanziamento:

- a) pervenute secondo la procedura informatica prevista;
- b) presentate da imprese rientranti al punto 1.7;
- c) relative a Imprese beneficiarie rientranti ai punti 1.7.1, 1.7.3 e 1.7.5;
- d) accompagnate da un Accordo sindacale coerente con quanto indicato al punto 1.8;
- e) solo in caso di ripresentazione non formale della domanda di finanziamento, accompagnate da una lettera delle OO.SS. come indicato al punto 2.4.7.

2.3.3. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati costituisce motivo di esclusione della Domanda di finanziamento. Ai Soggetti Presentatori delle domande non ammissibili è comunicato il motivo di esclusione.

2.3.4. Qualora sia riscontrata l'incompletezza, l'inesattezza o l'irregolarità della documentazione, ne viene data tempestiva comunicazione al Soggetto Presentatore, che deve produrre le integrazioni richieste entro i termini indicati dal Fondo.

2.3.5. L'istruttoria relativa all'ammissibilità della domanda di finanziamento si concluderà entro il termine massimo di 4 (*quattro*) mesi dalla data di presentazione della domanda o delle eventuali integrazioni richieste.

2.3.6. È ammesso il ricorso, da inviare entro il 30° giorno solare dalla comunicazione di non

ammissibilità, al Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione esamina tutti i ricorsi inoltrati e delibera in merito a suo insindacabile giudizio.

2.4. VALUTAZIONE

- 2.4.1. Ai Piani ritenuti ammissibili sono assegnati un punteggio quantitativo e un punteggio qualitativo, per un totale massimo di 1.000 punti, sulla base dei criteri e parametri esposti all'allegato 4 (*Parametri della valutazione qualitativa e quantitativa*).
- 2.4.2. Il punteggio per la variabile qualitativa, *Aggiornamento delle competenze dei lavoratori over 55*, viene assegnato solo se tali attività formative sono espressamente indicate all'interno dell'Accordo sindacale della domanda di finanziamento.
- 2.4.3. La valutazione delle domande di finanziamento viene effettuata con periodicità mensile.
- 2.4.4. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo approva, con la stessa periodicità della valutazione (di cui al precedente punto 2.4.3) le graduatorie delle domande di finanziamento con punteggio uguale o superiore a 650/1.000 punti.
- 2.4.5. Ciascuna di dette graduatorie ha valore a sé stante, autonomo e indipendente da graduatorie precedenti e/o successive. Il Fondo, al termine dell'iter di approvazione delle domande di finanziamento presentate, aggiorna e comunica agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare i Piani formativi successivi.
- 2.4.6. Non sono ritenute finanziabili le domande di finanziamento alle quali venga attribuito un punteggio inferiore a 650/1.000.
- 2.4.7. Le domande di finanziamento dichiarate non finanziabili possono essere ripresentate. In caso di ripresentazione, ove non si tratti di modifiche formali, devono essere accompagnate da una lettera delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo sindacale.
- 2.4.8. In caso di ripresentazione di una domanda di finanziamento con modifiche formali, per la validità delle spese rendicontabili viene presa in considerazione la data della prima presentazione⁵.
- 2.4.9. Il finanziamento effettivo di una domanda di finanziamento è correlato al punteggio totale ottenuto, secondo i seguenti parametri esposti nella Tabella 4.

Tabella 4 - Parametrazione del finanziamento in base al punteggio

=> 650 punti < 700 punti	=>700 punti < 800 punti	=> 800 punti
80% del finanziamento richiesto	90% del finanziamento richiesto	100% del finanziamento richiesto

⁵ I 12 mesi previsti per l'attuazione del Piano formativo saranno calcolati dalla data della prima presentazione.

2.4.10. Ai fini del calcolo del finanziamento complessivo per impresa, la riparametrizzazione del finanziamento avviene in maniera proporzionale per ogni Impresa beneficiaria della domanda di finanziamento.

2.5. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI

2.5.1. Il Soggetto Presentatore, in quanto titolare del finanziamento, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio, per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi, nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, secondo le indicazioni riportate nella versione vigente del *Vademecum operativo Avviso Competenze per l'innovazione*.

2.5.2. In caso di irregolarità e/o anomalie, il Fondo avrà facoltà di revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso.

2.6. ALLEGATI

2.6.1. Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante del presente Avviso:

- *Vademecum operativo dell'Avviso Competenze per l'innovazione*;
- Verbali di accordo del 15.03.2016 e del 29.03.2018;
- Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa.

2.7. DISPOSIZIONI FINALI

2.7.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione e gestione delle domande di finanziamento sono utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione e a scopi di statistica e comunicazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

2.7.2. I dati del finanziamento sono pubblicati nel *Registro Nazionale degli Aiuti* (RNA) istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAI) del Ministero dello Sviluppo Economico.

2.7.3. A tal fine, il finanziamento concesso ad ogni singola impresa è identificato nel *Registro* da uno specifico "Codice Concessione RNA-COR".

2.8. ALTRE INFORMAZIONI

2.8.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.

2.8.2. Il responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è Massimo di Biagio (posta elettronica: info@fondofba.it; tel. 06.3264831). I soggetti interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.

2.9. CONTATTI

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare l'Area Valutazione all'indirizzo: avvisoinnovazione@fondofba.it.

2.10. PRIVACY

2.10.1. Fondo Banche Assicurazioni adotta tutte le misure per garantire la protezione dei dati personali in adempimento della normativa europea di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché della normativa italiana conseguente.

2.10.2. L'informativa è disponibile sul sito di Fondo Banche Assicurazioni all'indirizzo: <https://gestioneavvisi.fondofba.it/docs/infoPrivacy.pdf>

Data di pubblicazione, **30 gennaio 2025**